

Assicurazione NATURA

Condizioni complementari d'assicurazione (CCA)

	Art.	
I. Definizione e oggetto		I. Definizione e oggetto
Assicurazione complementare	1	1 Assicurazione complementare
Oggetto	2	1.1 L'assicurazione NATURA è un'assicurazione complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per tutte le questioni non esplicitamente disciplinate nel quadro delle presenti Condizioni complementari d'assicurazione (CCA) sono applicabili le disposizioni legali e le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per le assicurazioni complementari per spese di guarigione.
Malattia e infortunio	3	1.2 Per le persone assicurate che hanno concluso una forma particolare dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 62 LAMal (ad esempio HMO o modello del medico di famiglia) sono inoltre applicabili le Condizioni particolari d'assicurazione (CPA) corrispondenti.
II. Prestazioni		2 Oggetto
A. Medicina alternativa		2.1 L'assicurazione NATURA offre prestazioni per trattamenti e medicinali secondo i metodi della medicina alternativa, per la promozione della salute e per la prevenzione.
Estensione delle prestazioni	4	2.2 L'assicurazione NATURA è un'assicurazione contro i danni.
Degenze ospedaliere stazionarie	5	2.3 L'assicurazione NATURA può essere conclusa nelle varianti NATURA o NATURA ^{plus} .
Trattamento curativo	6	3 Malattia e infortunio
B. Promozione della salute		L'assicurazione NATURA accorda prestazioni in caso di malattia e infortunio.
Estensione delle prestazioni	7	II. Prestazioni
C. Prevenzione		A. Medicina alternativa
Estensione delle prestazioni	8	4 Estensione delle prestazioni
III. Disposizioni varie		In base alle seguenti disposizioni si assumono costi fatturati per trattamenti e medicinali (unicamente preparati omeopatici, fitoterapeutici e antroposofici) riconosciuti dall'assicuratore, a condizione che siano eseguiti o prescritti nel quadro di una cura di medicina alternativa, di naturopatia o di medicina empirica, da parte di medici, di professioniste/professionisti in naturopatia nonché di terapisti/terapisti, tutti pure riconosciuti dall'assicuratore.
Economicità dei trattamenti	9	4.1 Per prestazioni di medici autorizzati a fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure
Obbligo di collaborazione	10	

medico-sanitarie e di professionisti/professionisti in naturopatia in possesso di un diploma di formazione specialistica superiore e riconosciuti dall'assicuratore, sono erogate pro anno civile le seguenti prestazioni:

NATURA:	75%, fino al limite di CHF 4'000
NATURA ^{plus} :	75%, fino al limite di CHF 6'000

Queste prestazioni sono accordate esclusivamente per trattamenti nell'area di specializzazione per la quale la figura professionale in oggetto è stata riconosciuta dall'assicuratore.

4.2 Per prestazioni di altre professioniste/altri professionisti in naturopatia, di altre terapisti/altri terapisti, tutti comunque riconosciuti dall'assicuratore, sono erogate pro anno civile le seguenti prestazioni:

NATURA:	75%, fino al limite di CHF 1'500
NATURA ^{plus} :	75%, fino al limite di CHF 2'000

Queste prestazioni sono accordate esclusivamente per trattamenti nell'area di specializzazione per la quale la figura professionale in oggetto è stata riconosciuta dall'assicuratore.

4.3 Se nel corso di un anno civile sono richieste prestazioni sia ai sensi dell'art. 4.1 sia ai sensi dell'art. 4.2, complessivamente l'importo erogato non può superare le seguenti cifre, fatti salvi i rispettivi limiti massimi di prestazioni:

NATURA:	CHF 4'000
NATURA ^{plus} :	CHF 6'000

4.4 L'assicuratore stila e aggiorna continuamente degli elenchi dei trattamenti riconosciuti, nonché delle professioniste/dei professionisti in naturopatia e delle terapisti/dei terapisti riconosciuti. Le persone assicurate possono consultarli presso l'assicuratore o richiederne un estratto.

5 Degenze ospedaliere stazionarie

L'assicurazione NATURA non contempla prestazioni per degenze ospedaliere stazionarie. Restano riservate le prestazioni di cui all'art. 4 delle presenti CCA.

6 Trattamento curativo

Le prestazioni assicurate sono rimborsate solo se la cura è efficace, appropriata ed economica. Non sono previsti rimborsi per trattamenti profilattici. Sono parimenti escluse prestazioni per trattamenti che il fornitore di prestazioni esegue su persone appartenenti alla sua economia domestica o a lui legate da un grado di parentela di 1° grado.

B. Promozione della salute

7 Estensione delle prestazioni

7.1 Per misure di promozione della salute nei quattro ambiti, ossia ginnastica dorsale, fitness, gravidanza e corsi riguardo altri temi della salute, si rimborsa il 50% dei costi fatturati, fino al limite di CHF 200 per ambito pro anno civile. Se nel corso di un medesimo anno

civile si richiedono prestazioni per misure di promozione della salute di ambiti diversi, la prestazione massima accordata ammonta a CHF 500 pro anno civile.

7.2 Per garantire un alto livello qualitativo, si accordano prestazioni esclusivamente se i fornitori di prestazioni sono riconosciuti dall'assicuratore. L'erogazione di prestazioni può essere subordinata all'effettiva attuazione della misura.

7.3 L'assicuratore stila e aggiorna continuamente un elenco delle misure e dei corsi riconosciuti, nonché dei fornitori di prestazioni riconosciuti. Le persone assicurate possono consultarlo presso l'assicuratore o richiederne un estratto.

C. Prevenzione

8 Estensione delle prestazioni

8.1 Per interventi di prevenzione della salute prescritti o eseguiti da medici autorizzati a fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, si rimborsa il 90% dei costi fatturati, fino al limite di CHF 500 pro anno civile.

8.2 L'assicuratore stila e aggiorna continuamente un elenco delle misure di prevenzione riconosciute. Le persone assicurate possono consultarlo presso l'assicuratore o richiederne un estratto.

III. Disposizioni varie

9 Economicità dei trattamenti

L'assicurazione NATURA non accorda prestazioni per trattamenti o misure che non rispondono al criterio di economicità. Si considerano non economici trattamenti e misure che vanno al di là di quanto necessario nell'interesse della persona assicurata e per lo scopo del trattamento.

10 Obbligo di collaborazione

Per poter usufruire di prestazioni, la persona assicurata deve presentare all'assicuratore al più presto le fatture, che devono indicare data, tipo e costo dei provvedimenti e dei medicinali. L'assicuratore può richiedere l'originale. Devono essere inoltre fornite indicazioni sul quadro clinico.


la vostra salute, la nostra priorità

Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono +41 41 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch